

Avviso n. 5/2022

Procedura per le candidature all'inserimento nell'Albo degli Esperti di Valutazione dell'ANVUR (AVA) Profilo Esperto Coordinatore

VISTO il Decreto-Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 262/2006;

VISTO l’art. 3, comma 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 76/2010, il quale prevede che l’ANVUR stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle strutture delle Università e degli Enti di Ricerca;

VISTO l’art. 10, comma 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo;

VISTO l’art. 12, c. 4, lettera d), del sopracitato D.P.R. 76/2010, come modificato dall’art. 60, c. 3 bis, del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia stipula, ai sensi dell’art. 7, c. 6, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell’Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare gli artt. 1 e 5, in base ai quali l’ANVUR, per quanto di sua competenza, verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l’espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;

VISTO che uno dei compiti di maggior rilevanza dell’ANVUR previsti dalla Legge 240/2010 è quello concernente l’introduzione in Italia di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e

dei corsi di studio, di un sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte nelle Università e per il potenziamento dell'autovalutazione;

VISTO il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 recante *“Valorizzazione dell'efficienza dell'Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri distinti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 2 1, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”* che definisce i principi attuativi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021 relativo alle Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e, in particolare, l'art. 8, c. 2 e l'ultimo capoverso dell'allegato 4;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021 *“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”* adottato in sostituzione del Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019;

RITENUTO di dover procedere all'accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio e all'individuazione di Esperti di valutazione componenti le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) per lo svolgimento delle attività sopra menzionate;

VISTO che con Delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR n. 11 del 20 gennaio 2013 è stato istituito l'albo degli Esperti della Valutazione delle strutture universitarie e dei Corsi Di Studio e che al momento non risultano presenti nell'Albo esperti attivi nel profilo *“Esperto Coordinatore”*;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR n. 150 del 7 luglio 2022, recante *“Avvio delle procedure per la ricostituzione dell'Albo Esperti AVA”*, al fine di garantire il regolare svolgimento delle valutazioni di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV);

CONSIDERATO che tale Albo costituisce la banca dati da utilizzare per il conferimento di incarichi ad Esperti per lo svolgimento delle richiamate attività, ma che l'iscrizione allo stesso non comporta alcun diritto a ottenere il conferimento di incarichi;

CONSIDERATA l'elevata numerosità degli esperti necessaria per svolgere l'attività concernente l'accreditamento periodico delle strutture universitarie e dei Corsi di Studio;

VISTE le delibere del Consiglio Direttivo dell'ANVUR n. 138 dell'11 novembre 2015, n. 207 del 15 ottobre 2020 e n. 238 del 27 ottobre 2021, con le quali sono stati definiti i compensi spettanti agli esperti per le procedure di accreditamento di sedi e corsi di studio;

VISTO il Programma triennale delle attività 2022/2024, approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR nella seduta del 6 dicembre 2021;

VISTO il Bilancio di previsione 2022 dell'Agenzia, approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR n. 291 del 21 dicembre 2021;

VISTO il Disciplinare per la formazione degli Albi degli Esperti valutatori del settore AFAM e del settore Università, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR n. 113 del 26 maggio 2022;

RITENUTO, pertanto, di avviare, con il presente avviso, la procedura di iscrizione all'Albo degli Esperti della Valutazione (AVA) nel profilo *“Esperto Coordinatore”*;

Art. 1

Call di Esperti della Valutazione – Profilo Coordinatore

1. Ai sensi della Delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR n. 150 del 7 luglio 2022, è avviata la procedura per l'iscrizione all'Albo degli Esperti della Valutazione iniziale e periodica delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari (AVA), profilo "Esperto Coordinatore", destinato al coordinamento dei lavori delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV).

Art. 2

Requisiti richiesti

1. In aggiunta ai requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego, per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, maturati nel corso del periodo 2017-2021:
 - a) aver maturato esperienza, almeno biennale, mediante incarichi di responsabilità di coordinamento di attività di programmazione e/o gestione e/o valutazione del sistema di Assicurazione di Qualità presso università italiane o estere;
 - b) aver maturato un'esperienza in almeno due procedure di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio svolte da ANVUR in qualità di Coordinatore della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV);
 - c) aver maturato esperienza in almeno tre procedure di valutazione nell'ambito di attività di valutazione dei sistemi di Assicurazione della Qualità di Agenzie europee riconosciute dall'ENQA o di Agenzie o Enti riconosciuti a livello internazionale nell'ambito della valutazione e dell'accREDITamento di corsi o istituzioni universitarie.
 - d) Si richiede, inoltre, una buona conoscenza della lingua inglese e degli Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015) ed eventuali successive modifiche. Per gli esperti stranieri si richiede una buona conoscenza della lingua italiana.

Art. 3

Presentazione delle domande – termini e modalità

1. La domanda di partecipazione alla procedura, corredata da **curriculum vitae datato e firmato** e da **copia di un documento in corso di validità**, deve essere presentata esclusivamente via internet mediante l'applicazione informatica disponibile sul sito: <https://progettianvur.cineca.it> seguendo le istruzioni ivi specificate. Per accedere alla compilazione della domanda, occorre inserire le credenziali personali di accesso a LOGINMIUR o REFEREES, scegliendo dal menù a tendina "Credenziali" la voce corrispondente. Se non si è in possesso di alcun account sarà necessario effettuare una nuova registrazione direttamente sul portale.
2. La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 14:00 (ora italiana) del giorno 26 settembre 2022**. La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda. Il sistema informatico invia al/alla candidato/a una mail di avvenuta presentazione da conservare a dimostrazione della regolare trasmissione della domanda. Le domande non pervenute per via telematica o pervenute in ritardo non saranno accolte. L'ANVUR

non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande nei termini su indicati per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3. Alla domanda compilata tramite l'applicativo online dovrà essere accluso, a pena di esclusione, il **curriculum vitae** in formato europeo debitamente sottoscritto, **in cui il/la candidato/a indicherà chiaramente il possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 2 del presente avviso**, nonché le esperienze lavorative, le conoscenze e le competenze e altri titoli posseduti che saranno valutati dalla Commissione di cui all'art. 5 del presente Avviso.
4. Per quanto attiene le esperienze maturate, queste dovranno riportare i periodi con l'indicazione di svolgimento delle attività espressi in mm/aa, con l'indicazione dell'Ente/Istituzione/committente, dei ruoli ricoperti e dell'attività svolta. Per quanto concerne gli altri titoli dovranno essere dichiarati tutti gli elementi idonei a qualificarli ai fini della valutazione.
5. L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

Art. 4

Motivi di esclusione dalla procedura

1. Non sono prese in considerazione e comportano l'esclusione dalla procedura:
 - a) le domande dalle quali non risulti il possesso dei requisiti all'art. 2 del presente Avviso;
 - b) la trasmissione della domanda con modalità diverse da quella descritta nell'art. 3;
 - c) la trasmissione della domanda oltre il termine perentorio di scadenza;
 - d) la mancata sottoscrizione, con firma autografa o digitale, della domanda;
 - e) le domande prive del documento di riconoscimento in corso di validità;
 - f) le domande prive dell'allegato curriculum vitae firmato;
 - g) le domande che presentano vizi non ritenuti sanabili dalla Commissione di cui all'art. 5 del presente Avviso.

Art. 5

Idoneità

1. Saranno considerati idonei i candidati ammessi alla procedura e in possesso dei requisiti indicati all'art. 2. Non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie.
2. La valutazione del possesso dei suindicati requisiti sarà affidata a una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR ed è formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. La Commissione verificherà il possesso dei requisiti minimi di ammissione alla procedura previsti dall'art. 2 e valuterà il curriculum dei candidati.
3. L'Albo degli iscritti sarà pubblicato sul sito web dell'Agenzia www.anvur.it.
4. Per il funzionamento dell'Albo si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare approvato con Delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR n. 113 del 26 maggio 2022.

Art. 6

Fasi operative successive all'iscrizione all'albo

1. L'albo degli Esperti della Valutazione, Profilo Coordinatore, costituisce una banca dati utilizzata dall'Agenzia per il conferimento di incarichi per la valutazione di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie secondo il programma definito dall'Agenzia. L'iscrizione all'Albo non comporta alcun diritto ad ottenere il conferimento di incarichi.
2. I criteri in base ai quali individuare gli Esperti cui conferire l'eventuale incarico, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, rotazione, nonché dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse, sono regolati con il Disciplinare dell'ANVUR per la formazione degli Albi degli Esperti valutatori del settore AFAM e del settore Università.
3. L'incarico di natura temporanea è conferito, previa delibera del Consiglio Direttivo, con la stipula di un contratto che disciplinerà, in particolar modo, la durata, i compiti da svolgere, gli obblighi dell'esperto ed il compenso previsto. L'incarico è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti e l'esperto, ove necessario, dovrà fornire l'autorizzazione dell'Istituzione di appartenenza. La prestazione dell'esperto – di norma – è svolta nell'ambito di una Commissione di Esperti della Valutazione (CEV), la cui composizione e numerosità sarà proporzionata al numero e alla complessità delle Istituzioni da valutare.
4. Le CEV sono nominate dal Consiglio Direttivo e composte dalle diverse tipologie di esperti necessari per la valutazione delle Sedi e dei Corsi universitari.
5. I compensi spettanti agli esperti per le procedure di accreditamento di sedi e corsi di studio sono riportati nell'Allegato 1.

Art. 7

Oggetto dell'incarico

1. L'incarico conferito dall'ANVUR all'Esperto iscritto all'Albo, con riferimento all'accREDITAMENTO iniziale delle nuove università e/o periodico delle sedi e dei corsi di studio, avrà per oggetto i seguenti compiti, per i quali si fa rimando alle relative Linee guida stabilite dall'ANVUR:
 - a) affiancare il Presidente nella gestione delle attività della Commissione e di tutti i suoi membri in funzione dell'attività valutativa da svolgere e per tutte le fasi dell'attività di valutazione;
 - b) di concerto con il Presidente, programmare la visita in tutte le sue fasi e coordinarne le attività della visita istituzionale;
 - c) partecipare con tutti gli Esperti della Commissione alle giornate di visita istituzionale presso l'Ateneo oggetto di valutazione;
 - d) dopo la visita, integrare con il Presidente tutti i contributi (collegiali) della CEV nella Relazione preliminare da inviare all'ANVUR per la fase delle Controdeduzioni a cura dell'Ateneo, oggetto di valutazione;
 - e) ricevute le eventuali Controdeduzioni da parte dell'Ateneo, affiancare il Presidente nella redazione della Relazione definitiva della Commissione;
 - f) piena collaborazione con gli altri esperti valutatori facenti parte della Commissione, anche attraverso strumenti telematici di lavoro collegiale;
 - a) piena disponibilità a svolgere visite istituzionali secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

2. Le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto del Disciplinare per la formazione degli Albi degli Esperti valutatori del settore AFAM e del settore Università, delle Linee Guida per l'accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio universitari e per la progettazione in qualità dei Corsi di Studio di nuova istituzione, del Codice Etico dell'Agenzia e dei Protocolli di valutazione stabiliti dall'ANVUR e accettati dagli Esperti di Valutazione al momento della sottoscrizione del conferimento incarico.

Art. 8
Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Santoli, funzionario ANVUR.

Art. 9
Informativa sul trattamento dei dati personali

1. L'ANVUR, con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al GDPR 2016/679, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della procedura per l'iscrizione all'Albo e per le attività propedeutiche all'eventuale conferimento dell'incarico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura che potrà comportare comunicazione a soggetti terzi per la verifica dei requisiti. Detto conferimento si intende espressamente rilasciato con la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
2. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e 22 del GDPR 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
3. Titolare del trattamento è l'ANVUR, Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra. Il contatto del Referente per la sicurezza del trattamento dei dati è il seguente: dpo@anvur.it
4. Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CINECA, Via Magnanelli 6/3, Casalecchio di Reno – Bologna.

Art. 10
Pubblicità

1. Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente sul sito dell'ANVUR www.anvur.it. L'ANVUR si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.

Il Direttore
Daniele Livon*

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO 1 – Compensi degli Esperti

Accreditamento iniziale corsi di studio	
Tipologia esperto	Compenso lordo forfettario per ogni valutazione oggetto di un rapporto finale
Esperto di sistema	€ 800
Esperto disciplinare	€ 500
Esperto telematico	€ 500
Esperto studente	€ 500

In caso di attività svolta senza visite istituzionali (*in loco* o in remoto) il compenso è ridotto del 50%. All'esperto con funzione di Presidente sarà riconosciuto un ulteriore compenso lordo forfettario pari a € 500,00.

Accreditamento iniziale di nuove Università	
Tipologia esperto	Compenso lordo per ogni valutazione oggetto di un rapporto finale
Esperto di sistema	€ 400 per ciascuna valutazione di sede + € 150 per l'attività di supervisione della valutazione di ciascun corso di studio
Esperto per la valutazione della sostenibilità economico finanziaria	€ 250 per ciascuna istanza valutata
Esperto disciplinare	€ 250 per ciascun corso di studio valutato
Esperto studente	€ 250 per ciascuna istanza valutata

All'esperto con funzione di Presidente sarà riconosciuto un ulteriore compenso lordo forfettario pari a € 500,00 per ciascuna delle istanze valutate. In caso di visita istituzionale, al fine della valutazione della sostenibilità logistica, agli esperti incaricati verrà corrisposto un compenso ulteriore di € 250,00.

Visite istituzionali (accreditamento periodico)	
Tipologia esperto	Compenso lordo forfettario per ogni valutazione oggetto di un rapporto finale
Esperto di sistema con funzione di presidente	€ 2.200
Esperto di sistema con funzione di coordinatore	€ 2.000
Esperto di sistema	€ 1.500
Esperto disciplinare	€ 1.300
Esperto telematico	€ 1.300
Esperto studente	€ 800